

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/543 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2019

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE sono riportati i requisiti per l'omologazione CE dei veicoli a motore, i quali comprendono la legislazione dell'Unione e alcuni regolamenti UNECE adottati nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che si applicano in via obbligatoria o alternativa alle prescrizioni dell'Unione.
- (2) Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono indicati i regolamenti UNECE da applicarsi in via obbligatoria nell'ottica della sicurezza generale dei veicoli.
- (3) Gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono aggiornati frequentemente per tenere conto dell'applicazione, a livello di Unione, di nuove prescrizioni nell'ambito dei rispettivi regolamenti UNECE.
- (4) Il regolamento UNECE n. 0 relativo all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli ⁽³⁾ è stato adottato recentemente nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al fine di ridurre gli ostacoli commerciali tra le parti contraenti che applicano tale regolamento UNECE, tra cui figurano l'Unione europea e i suoi Stati membri, e di aumentare il grado di certezza per i costruttori di veicoli che chiedono il riconoscimento della loro omologazione in tali parti contraenti.

⁽¹⁾ GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 200 del 31.7.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 135 del 31.5.2018, pag. 1.

- (5) È opportuno aggiornare gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 per tenere conto delle modifiche introdotte dal regolamento UNECE n. 0.
- (6) La tabella di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE non è più aggiornata. Per questo motivo è necessario aggiornare l'elenco dei regolamenti UNECE le cui prescrizioni, ai fini dell'omologazione CE, sono considerate equivalenti a quelle dell'Unione.
- (7) Occorre altresì aggiornare l'elenco delle informazioni per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato I e la scheda informativa di cui all'allegato III, parte I, sezione A, della direttiva 2007/46/CE per quanto riguarda i riferimenti al sistema di allarme acustico dei veicoli per l'omologazione in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ o del regolamento UNECE n. 138 ⁽⁵⁾.
- (8) Dal 1° settembre 2018 sono applicabili i nuovi regolamenti UNECE n. 140 ⁽⁶⁾ e n. 141 ⁽⁷⁾. Per permettere ai costruttori di adeguare i loro veicoli alle nuove prescrizioni, è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo. Occorre pertanto chiarire che, ai fini dell'omologazione CE, tali prescrizioni si applicano esclusivamente ai nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità e sistemi di controllo della pressione degli pneumatici.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1. Con effetto a decorrere dal 24 aprile 2019, per l'omologazione CE di nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 140.
2. Con effetto a decorrere dal 24 aprile 2019, per l'omologazione CE di nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi di controllo della pressione degli pneumatici gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 141.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).

⁽⁵⁾ GUL 9 del 13.1.2017, pag. 33.

⁽⁶⁾ GUL 269 del 26.10.2018, pag. 17.

⁽⁷⁾ GUL 269 del 26.10.2018, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:

1) la tabella è così modificata:

a) la voce relativa al regolamento n. 10 è sostituita dalla seguente:

«10	Compatibilità elettromagnetica	Supplemento 1 alla serie di modifiche 05	GU L 41 del 17.2.2017, pag. 1.	M, N, O»;
-----	--------------------------------	--	--------------------------------	-----------

b) la voce relativa al regolamento n. 16 è sostituita dalla seguente:

«16	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini	Supplemento 2 alla serie di modifiche 07	GU L 109 del 27.4.2018, pag. 1.	M, N ^(d) »;
-----	---	--	---------------------------------	------------------------

c) la voce relativa al regolamento n. 34 è sostituita dalla seguente:

«34	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)	Supplemento 1 alla serie di modifiche 03	GU L 231 del 26.8.2016, pag. 41.	M, N, O ^(e) »;
-----	---	--	----------------------------------	---------------------------

d) la voce relativa al regolamento n. 39 è sostituita dalla seguente:

«39	Tachimetro e sua installazione	Supplemento 1 alla serie di modifiche 01	GU L 302 del 28.11.2018, pag. 106	M, N»;
-----	--------------------------------	--	-----------------------------------	--------

e) la voce relativa al regolamento n. 44 è sostituita dalla seguente:

«44	Dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini»)	Supplemento 10 alla serie di modifiche 04	GU L 265 del 30.9.2016, pag. 1.	M, N ^(h) »;
-----	--	---	---------------------------------	------------------------

f) la voce relativa al regolamento n. 48 è sostituita dalla seguente:

«48	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore	Supplemento 10 alla serie di modifiche 06	GU L 14 del 16.1.2019, pag. 42	M, N, O»;
-----	--	---	--------------------------------	-----------

g) la voce relativa al regolamento n. 58 è sostituita dalla seguente:

«58	Dispositivi di protezione anticastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione anticastro posteriore (RUP)	Serie di modifiche 03	GU L 49 del 20.2.2019, pag. 1.	M, N, O»;
-----	---	-----------------------	--------------------------------	-----------

h) la voce relativa al regolamento n. 67 è sostituita dalla seguente:

«67	Veicoli a motore che utilizzano GPL	Supplemento 14 alla serie di modifiche 01	GU L 285 del 20.10.2016, pag. 1.	M, N»;
-----	-------------------------------------	---	----------------------------------	--------

i) la voce relativa al regolamento n. 79 è sostituita dalla seguente:

«79	Sterzo	Serie di modifiche 03	GU L 318 del 14.12.2018, pag. 1.	M, N, O»;
-----	--------	-----------------------	----------------------------------	-----------

j) la voce relativa al regolamento n. 94 è sostituita dalla seguente:

«94	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale	Serie di modifiche 03	GU L 35 dell'8.2.2018, pag. 1.	M ₁ »;
-----	---	-----------------------	--------------------------------	-------------------

k) la voce relativa al regolamento n. 100 è sostituita dalla seguente:

«100	Sicurezza elettrica	Supplemento 3 alla serie di modifiche 02	GU L 302 del 28.11.2018, pag. 114.	M, N»;
------	---------------------	--	------------------------------------	--------

l) la voce relativa al regolamento n. 107 è sostituita dalla seguente:

«107	Veicoli delle categorie M ₂ e M ₃	Supplemento 1 alla serie di modifiche 07	GU L 52 del 23.2.2018, pag. 1.	M ₂ , M ₃ »;
------	---	--	--------------------------------	------------------------------------

m) la voce relativa al regolamento n. 117 è sostituita dalla seguente:

«117	Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Supplemento 8 alla serie di modifiche 02	GU L 218 del 12.8.2016, pag. 1.	M, N, O»;
------	---	--	---------------------------------	-----------

n) la voce relativa al regolamento n. 119 è sostituita dalla seguente:

«119	Luci di svolta	Supplemento 3 alla serie di modifiche 01	GU L 89 del 25.3.2014, pag. 101.	M, N ^(h) »;
------	----------------	--	----------------------------------	------------------------

o) la voce relativa al regolamento n. 123 è sostituita dalla seguente:

«123	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS)	Supplemento 9 alla serie di modifiche 01	GU L 49 del 20.2.2019, pag. 24.	M, N ^(h) »;
------	---	--	---------------------------------	------------------------

p) la voce relativa al regolamento n. 125 è sostituita dalla seguente:

«125	Campo di visibilità anteriore	Supplemento 1 alla serie di modifiche 01	GU L 20 del 25.1.2018, pag. 16.	M ₁ »;
------	-------------------------------	--	---------------------------------	-------------------

q) la voce relativa al regolamento n. 128 è sostituita dalla seguente:

«128	Sorgenti luminose a diodi foto-emettitori (LED)	Supplemento 6 alla versione originale del regolamento	GU L 320 del 17.12.2018, pag. 63.	M, N, O»;
------	---	---	-----------------------------------	-----------

r) sono aggiunte le nuove voci 140 e 141:

«140	Sistemi elettronici di controllo della stabilità	Supplemento 2 alla versione originale del regolamento	GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17.	M ₁ , N ₁
141	Sistemi di controllo della pressione degli pneumatici	Versione originale del regolamento	GU L 269 del 26.10.2018, pag. 36.	M ₁ , N ₁ ⁽ⁱ⁾ »;

2) la nota b) della tabella è sostituita dalla seguente:

«^(b) Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento(CE) n. 661/2009.»;

3) la nota c) della tabella è sostituita dalla seguente:

«^(c) Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento(CE) n. 661/2009.»;

4) la nota f) della tabella è sostituita dalla seguente:

«^(f) Se il costruttore del veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi (allegato I, punto 2.11.5, della direttiva 2007/46/CE) e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa di immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:

- le istruzioni del veicolo a motore (ad esempio il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;
- le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e
- in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa di immatricolazione posteriore.»

5) alla tabella è aggiunta la seguente nota h):

«^(h) Un'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0 (GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1), comprendente l'omologazione ai sensi dei rispettivi regolamenti UNECE della tabella facenti riferimento alla presente nota, è da considerarsi equivalente a un'omologazione CE rilasciata ai sensi del presente regolamento.»;

6) alla tabella è aggiunta la seguente nota i):

«⁽ⁱ⁾ Per i veicoli di categoria M1, il sistema di controllo della pressione degli pneumatici è obbligatorio in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009. Per l'omologazione dei veicoli di categoria M1 fino alla massa massima di 3 500 kg si applica il regolamento UNECE n. 141. Per l'omologazione dei veicoli di categoria N1 che non posseggono un asse con ruote gemellate, il regolamento UNECE n. 141 è applicabile su base volontaria.».

ALLEGATO II

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1) nell'allegato I sono inseriti i seguenti nuovi punti 12.9, 12.9.1 e 12.9.2:

«12.9. Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)

12.9.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 (GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33).

12.9.2. Riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(* Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).»;

2) nell'allegato III, parte I, sezione A, sono inseriti i seguenti nuovi punti 12.9, 12.9.1 e 12.9.2:

«12.9. Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)

12.9.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138.

12.9.2. Riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014.»;

3) nell'allegato IV, la parte II è così modificata:

a) il primo comma successivo al titolo è sostituito dal seguente:

«Laddove nella tabella della parte I si faccia riferimento a una particolare direttiva o a un particolare regolamento, un'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0 (*) comprendente un'omologazione rilasciata ai sensi del regolamento pertinente fra i regolamenti UNECE seguenti oppure un'omologazione rilasciata ai sensi dei seguenti regolamenti UNECE cui l'Unione europea ha aderito in quanto parte contraente dell'«accordo del 1958 riveduto» della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio (**) o di successive decisioni del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della suddetta decisione, è da considerarsi equivalente a un'omologazione CE rilasciata ai sensi della pertinente direttiva o del pertinente regolamento particolare.

(*) GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1.

(**) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.»;

b) la tabella è sostituita dalla seguente:

	«Elemento	Regolamenti UNECE	Serie di modifiche
1 (a)	Livello sonoro ammissibile	51	02
		59	01
1a	Livello sonoro ammissibile (non comprendente l'AVAS e i silenziatori di ricambio)	51	03
	Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)	138	01
	Silenziatori di ricambio	59	02
58	Protezione dei pedoni (non comprendente i sistemi di assistenza alla frenata e di protezione frontale)	127	00
		Sistema di assistenza alla frenata	139

	Elemento	Regolamenti UNECE	Serie di modifiche
59 ^(b)	Riciclabilità	133	00
62 ^(c)	Sistemi di immagazzinamento dell'idrogeno	134	00
65	Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza	131	01
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	130	00

N.B.: Le prescrizioni di montaggio contenute in una direttiva o in un regolamento particolare si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche indipendenti omologati in conformità ai regolamenti UNECE.

^(a) La numerazione delle voci di questa tabella si riferisce alla numerazione utilizzata per la tabella della parte I.

^(b) Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 2005/64/CE.

^(c) L'omologazione dei sistemi di immagazzinamento dell'idrogeno e di tutti i dispositivi di chiusura (di ogni componente specifico) è obbligatoria e non riguarda le qualificazioni dei componenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.».